


COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Verbale n. 13 Data 27/12/2023	OGGETTO: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs: 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022".
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle 9,00 l'organo di revisione economico finanziario nominato con delibera n. 132 del 31 ottobre 2023, composto dal dott. Mario D. A. Gallicchio, dalla dott.ssa Coviello Maria Carmela, dal Rag. Marchisella Vito si è riunito, presso la sede comunale di San Antonio La Macchia, per esprimere il proprio parere in merito a quanto indicato in oggetto:


- **Visto** il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;
- **Richiamato** in particolare l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- **Visto** il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate);
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visti** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la deliberazione di C.C. n 51 del 13.04.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- **Esaminata** la proposta di deliberazione di C.C. trasmessa tramite PEC al collegio in data 22/12/2023 ed avente ad oggetto: "*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022*";
- **Esaminati** gli allegati alla proposta deliberativa: allegato A) ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e relazione tecnica; appendice 1) (Igiene Urbana) e 2) (servizio pubblico locale) nelle quali nell'ambito dei propri servizi in house le relative relazioni di aggiornamento annuali devono costituire appendice al provvedimento del TUPS (art. 30, c. 1 e 2 D.lgs. 201 del 23/12/22);
- **Vista** la documentazione agli atti d'ufficio;
- **Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;


IL SINDACO GENERALE
Dott. Claudio Antonio Mingo

- **Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- *"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*
- **Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- *1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;*
- *2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
- *a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;*
- *b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- *d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- *e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- *f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*





- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.*;
- **Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- **Considerato** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31/12/2023 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;
- **Preso atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporli tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- **Tenuto conto**
 - che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, istruito dall'U.D. "Bilancio e Partecipate" è stato effettuato in conformità ai criteri ed alle prescrizioni previsti dalla norma;
 - che dall'esame si evince che l'Ente, alla data del 31 dicembre 2022, detiene solo partecipazioni "dirette" e che, quindi, non sono detenute partecipazioni "indirette";
 - che dall'esito della ricognizione non sono state rilevate partecipazioni societarie detenute dal Comune di Potenza per le quali sussistono condizioni o motivazioni tali da comportarne l'alienazione e non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazioni;
 - che l'Ente non ha ravvisato alcuna necessità di procedere a piani di riassetto confermando l'attuale quadro delle partecipazioni societarie;
 - che l'Ente ha verificato il rispetto di tutte le condizioni poste dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 per il "mantenimento senza interventi" di tutte le partecipazioni;


 UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
 ANTONIO MAURO








Mantenimento senza interventi di razionalizzazione (da Piano di razionalizzazione straordinaria)

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
"Azienda per la Cura dell'Ambiente" in breve "A.C.T.A." S.p.A.	Diretta	Raccolta, smaltimento rifiuti, riscossione Taric, disinfestazione ed altri servizi aggiunti, servizio neve, servizi di pulizia e manutenzione immobili comunali, gestione aree di sosta a pagamento	100%	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2, lett.a) Mantenimento senza interventi
Acquedotto Lucano S.p.A.	Diretta	Servizio idrico Integrato	6,47%	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2, lett.a) Mantenimento senza interventi
Società Alberghiera Lucana S.r.L. in Liquidazione	Diretta	Gestione struttura Alberghiera Attività cessata	54,87%	Società in Concordato Preventivo








Ricognizione periodica al 31/12/2022 con indicazione dell'esito

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Esito della ricognizione
"Azienda per la Cura dell'Ambiente" in breve "A.C.T.A." S.p.A.	Diretta	Raccolta, smaltimento rifiuti, riscossione Taric, disinfestazione ed altri servizi aggiunti, servizio neve, servizi di pulizia e manutenzione immobili comunali, gestione aree di sosta a pagamento	100%	Mantenimento senza interventi
Acquedotto Lucano S.p.A.	Diretta	Servizio idrico Integrato	6,47%	Mantenimento senza interventi
Società Alberghiera Lucana S.r.L. in Liquidazione	Diretta	Gestione struttura Alberghiera Attività cessata	54,87%	Società in concordato preventivo – La chiusura della società interverrà al termine della procedura da parte del liquidatore nominato dal tribunale
Fondazione Lucana Film Commission	Diretta	Attività di produzione cinematografica	10,00%	Mantenimento senza interventi
Interesse Uomo Fondazione Antiusura Onlus	Diretta	Gestione "Fondi Antiusura L. 108/96"	7,74%	Mantenimento senza interventi
Consorzio Asmez	Diretta	Gestione database Formazione per gli Enti Locali	0,37%	Mantenimento senza interventi

- **Verificato** che contestualmente alla proposta di deliberazione, come prevede l'art. 30 del Decreto Legislativo (n.201/2022) di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, è stata effettuata una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti) mediante apposita Relazione (in sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 31/12/23), che costituisce appendice al provvedimento previsto dal TUPS;
- **Considerato:**
- Che sono state raccolte, per ciascuna società ed ente partecipato direttamente dal Comune di Potenza, tutte le informazioni di dettaglio con le indicazioni previste dal modello elaborato dal Dipartimento del Tesoro e condiviso con la Corte dei Conti utile per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e per verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune;


 DIRETTORE GENERALE
 MUNICIPIO DI POTENZA


 DIRETTORE GENERALE
 MUNICIPIO DI POTENZA

- Che dall'analisi dei dati delle suddette schede non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le condizioni per le quali la normativa ne imponga l'alienazione ed inoltre necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazioni;
- Che il Comune, pertanto, verificato il rispetto di tutte le condizioni poste dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, conferma l'attuale quadro delle partecipazioni societarie senza necessità di riassetto;
- **Preso Atto** che risultano acquisiti, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs:267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente della U.D. "bilancio e partecipate" e la regolarità contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario;
- **Invitando** l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla società partecipata copia della deliberazione di Consiglio Comunale in esame;

Esprime parere favorevole


Sulla proposta di Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2022.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Mario D.A. Gallicchio

Dott.ssa Maria Carmela Coviello

Rag. Vito Marchisella

 IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MAURO